

N. R.G. 1590/2018



**Il Tribunale di Firenze Sezione
Protezione Internazionale**

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. ssa Luciana Breggia	Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro	Giudice Dott.
ssa Caterina Condò	Giudice Relatore

riunito nella camera di consiglio, in data 24.04.2019; nel
procedimento introdotto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avv.to Chiara Clementi

ricorrente

contro

**Ministero Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Firenze,**

convenuto

e con

l'intervento

**dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, a
seguito dell'udienza davanti al Giudice relatore del 18.04.2019, ha emesso il seguente**

DECRETO MOTIVATO



ex art. 737 cpc

visto il ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 avverso la decisione in data 22.09.2017 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, che ha respinto l'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria al ricorrente;

rilevato che,

per quanto concerne il procedimento davanti alla Commissione Territoriale e l'audizione giudiziale,

alla Commissione Territoriale l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere cittadino maliano, nato il 01.01.1992, a Moussabougou, nella regione di Koulikoro; di religione musulmana, egli ha riferito di essere analfabeta e di aver lavorato come agricoltore, quando si trovava ancora in Mali. L'odierno ricorrente lasciava il Paese di origine alla fine del 2011, a causa di alcuni dissidi con il padre; quest'ultimo, infatti, voleva che il figlio sposasse una ragazza, ma egli rifiutava le nozze, quindi il padre lo cacciava di casa, picchiandolo; a questo punto, il richiedente, curate le ferite in ospedale, non faceva ritorno presso la propria abitazione, ma fuggiva nella capitale Bamako, che lasciava a causa di alcuni scontri politici, per giungere in Costa d'Avorio. Qui, egli lavorava per un periodo, e poi partiva alla volta del Benin; lì, l'odierno ricorrente lavorava come agricoltore, non riuscendo tuttavia a racimolare il necessario per vivere, quindi si spostava in Algeria, dove lavorava per un po', lasciando anche quel luogo alla volta del Marocco; qui, egli lavorava per un periodo, ma non essendo in possesso del permesso di soggiorno, partiva alla volta della Libia. Qui il ricorrente veniva picchiato e arrestato, ma riusciva a fuggire, con l'aiuto di una persona che gli forniva il denaro necessario per il viaggio; quindi il richiedente giungeva in Italia nel giugno 2016; la Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale, ritenendo che la rappresentazione dei fatti realizzata dall'odierno ricorrente non integrasse la fattispecie di cui alla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre non emergevano elementi rilevanti e tali da paventare per il richiedente il rischio di subire un danno grave ex art. 14 d.lgs. 251/2007, qualora egli avesse fatto ritorno



in Mali, in quanto la regione di provenienza del richiedente (Koulikoro) non si connotava per una situazione di *violenza indiscriminata* ; in ultima analisi la Commissione Territoriale ha ritenuto che non sussistessero motivi tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998; a sostegno del ricorso, la difesa ha allegato la violazione degli artt. 3, 7, 8, 14 e 19 d.lgs. 251/2007, la violazione dell'art. 8, 18 e 32 d.lgs. 25/2008, e la violazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998, e ha insistito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria al ricorrente; il P.M non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento delle domande di cui al ricorso; la Commissione Territoriale si è costituita nel presente giudizio producendo i documenti in suo possesso rilevanti per il giudizio, ma senza depositare una memoria difensiva; all'udienza del 18.04.2019, in sede di audizione davanti al Giudice, il ricorrente ha confermato quanto già riferito alla Commissione, nei seguenti termini:

“Potrebbe dire il suo nome e cognome nell'ordine: nome e cognome?”

R: *Mi chiamo [REDACTED] di nome e [REDACTED] di cognome*

-Conferma di essere comparso davanti alla Commissione Territoriale di Firenze, e di aver reso delle dichiarazioni sulle ragioni della sua partenza dal Mali?

R: *Sì confermo*

-Da quale villaggio proviene?

R: *Vengo dalla regione di Koulikoro precisamente dal villaggio di Moussabougou*

-Quando e perché ha lasciato il Mali?

R: *Sono partito nel 2011. Ho avuto un problema familiare in Mali; mio padre voleva che mi sposassi con una ragazza, ma io non volevo, perché avevo un'altra ragazza. Mio padre ha pianificato tutto il matrimonio, ma solo il giorno previsto per le nozze mi ha rivelato che mi sarei dovuto sposare*

-Suo padre, quando le ha detto che si sarebbe dovuto sposare con questa ragazza? Invece, quando si è fidanzato con la ragazza che amava?

R: *Avevo 17 anni quando mi sono fidanzato con una ragazza che amavo, mentre quando avevo 20 anni mio padre mi ha detto che mi sarei dovuto sposare con una ragazza diversa dalla mia fidanzata*



-Chi era questa ragazza che avrebbe dovuto sposare?

R: Era la figlia del fratello di mio padre

-Quindi cosa è successo?

R: Io ho detto subito a mio padre che non mi sarei sposato perché avevo già una ragazza

-Suo padre come ha reagito?

R: Ha insistito affinché io rispettassi la sua volontà

-Quindi lei cosa ha fatto?

R: Mio padre mi ha imposto di sposare questa ragazza, perché erano stati spesi dei soldi per il matrimonio, quindi mio padre è andato dai carabinieri e li ha corrotti, e a quel punto loro sono venuti ad arrestarmi

-Lei quindi cosa ha fatto?

R: Io ero dai carabinieri, e mia madre veniva sempre in caserma a piangere, affinché mi liberassero. Mia madre a quel punto mi ha consigliato di andare via perché mio padre aveva detto che se non mi fossi sposato con la ragazza che lui aveva scelto, avrei dovuto lasciare la casa familiare

-Quindi nel 2011 dov'è andato?

R: Sono andato innanzitutto nella capitale Bamako, dove sono rimasto un anno, facendo le pulizie per guadagnarmi da vivere

-Perché ha lasciato Bamako?

R: Ad un certo punto l'azienda per cui lavoravo è stata chiusa, quindi sono andato in Costa d'Avorio, da lì in Benin, poi in Algeria, in Marocco, e poi sono tornato in Algeria, ho sempre lavorato in questi Paesi, come falegname o muratore, infine sono arrivato in Libia; sono rimasto lì per due mesi e poi mi sono imbarcato

-Attualmente dove vive? Sta lavorando?

R: Vivo in un centro di accoglienza gestito dalla cooperativa "Cristoforo", a Tosi, nel Comune di Reggello. Lavoro in un'azienda agricola a Paterno, con regolare contratto, per otto ore al giorno ed ho un reddito mensile variabile, come da buste paga che esibisco

Il Giudice dà atto che le buste paga oscillano tra i 500 e i 1200 euro



L'Avv. Cecchini chiede di poter domandare al suo assistito: Perché non ha raccontato alla Commissione di essere stato in carcere in Mali, visto il mandato di arresto presente agli atti? R: L'ho detto alla Commissione”

rilevato che,

per quanto riguarda la valutazione delle prove,

l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017); il quadro normativo prevede un esame riservato, “*individuale, obiettivo ed imparziale*” (artt. 8, co. 2, d.lgs. 25/2008, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle “*circostanze personali del richiedente*”, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su “*tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione*”. L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che guidano il giudizio di attendibilità; in particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11);

ritenuto che,

sempre per quanto attiene la valutazione delle prove,

il racconto giudiziale è apparso differente rispetto alle dichiarazioni rese di fronte alla Commissione Territoriale: in particolare, il ricorrente ha riferito per la prima volta dinanzi



al Giudice, di aver trascorso un periodo in carcere, quando si trovava ancora in Mali (circostanza rilevata anche dal difensore - cfr. verbale audizione giudiziale);

inoltre, il ricorrente in sede giudiziale ha dichiarato di aver lasciato la capitale Bamako, non avendo più il necessario per sopravvivere, dato che l'azienda per cui lavorava era stata chiusa; diversamente, alla Commissione Territoriale egli ha raccontato di essere partito a causa di scontri politici che avevano determinato una situazione di caos generale;

nonostante il narrato appaia contraddittorio, deve rilevarsi come la provenienza del ricorrente dal Mali risulti incontestata, e, in particolare, egli è risultato originario del villaggio di Moussabougou, nella regione di Koulikoro, nel sud del Mali;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato,

in base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008 , in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95/70 e della direttiva 2005/85/CE , va riconosciuto lo *status* di rifugiato al “*cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*”. Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese; nel caso di specie, le circostanze rappresentate dal ricorrente non integrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non essendo emerso alcun fatto relativo a una persecuzione personale e diretta, qualora egli rientrasse nel



proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria,

ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria viene concessa al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma in relazione al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo, avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 citato, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (per le ipotesi di condanna a morte, tortura e\o trattamenti inumani o degradanti, nonché la persecuzione individuale), ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la minaccia deve provenire da un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre quella da parte di *soggetti non statuali* (bande criminali, sette, etc.) ha rilevanza se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (nel senso che non consentano l'accesso da parte del richiedente a un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave); con riferimento alla *violenza indiscriminata* in Mali, il Tribunale di Firenze ha già riconosciuto la presenza di un conflitto armato interno, non solo nelle Regioni del Nord, ma in progressiva diffusione anche nel Sud



del Paese; nel caso in esame, il ricorrente è cittadino maliano, nato e vissuto nel villaggio di Moussabougou, nella Regione di Koulikoro, nel Sud del Paese, come indicato nel ricorso e confermato dallo stesso nell'audizione davanti alla Commissione Territoriale e davanti al Giudice; sul punto appare utile la lettura di alcuni frammenti del Rapporto della Commissione Nazionale Asilo, Ministero dell'Interno Commissione nazionale per il diritto di asilo

Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI (26 gennaio 2018)

(https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_26__Mali__situazione__di__conflitti_e_violenze__sicurezza__diritti_umani.pdf):

“Come molti Paesi africani che hanno ottenuto l'indipendenza negli anni '60, la storia sociopolitica del Mali è deturpata da una serie di conflitti a livello locale e nazionale. Per i maliani, l'incapacità delle autorità locali e delle comunità di porre fine ai conflitti è uno degli ostacoli alla pace. Anzi, più che i conflitti di per sé, è la loro ricorrenza quasi ciclica che sembra più problematica. (...) I conflitti nel paese comprendono due vaste categorie: conflitti locali e conflitti nazionali. I primi sono quelli che si verificano tra membri di una stessa comunità o, almeno, tra due comunità. I conflitti a livello nazionale sono caratterizzati da atti di ribellione contro lo Stato. Sebbene alcuni di questi conflitti si risolvano in modo soddisfacente con meccanismi esistenti di prevenzione e risoluzione dei conflitti, ce ne sono molti altri per i quali non si riesce a raggiungere una soluzione durevole. Conflitti locali ricorrenti si trovano in tutto il Mali, nel Nord, nel Sud e nel Centro (...); il documento riferisce poi dell'attività dei gruppi armati nel Mali settentrionale e centrale: “Nel 2012, la regione settentrionale del Mali cadde in mano ai gruppi armati legati ad Al-Qaeda e ai separatisti ribelli di etnia Tuareg. Un intervento militare guidato dalla Francia nel 2013 e l'Accordo di pace del giugno 2015 tra il governo ed i diversi gruppi armati ha riportato una certa stabilità nel nord. Tuttavia, fin dal 2015, attività ed abusi da parte di gruppi armati islamici si sono diffusi nel Mali centrale. Gruppi legati ad Al-Qaeda hanno attaccato basi militari, sedi di polizia e della gendarmeria; hanno giustiziato circa 50 informatori ed ufficiali dell'esercito, compresi sindaci ed amministratori locali; hanno chiuso scuole e hanno imposto sempre più severe restrizioni sulla base della loro interpretazione dell'Islam. Nella prima metà del 2017, le forze armate maliane hanno effettuato una serie di operazioni per conto proprio e in collaborazione con le forze francesi e burkinabé. Mali, Burkina Faso e Niger hanno convenuto a gennaio di istituire una task force congiunta



regionale per combattere la crescente insicurezza nell'area compresa dalle tre frontiere. (...) Nel World Report Mali 2018 di Human Rights Watch 7 relativo alla situazione dei diritti umani in Mali nel 2017, si legge che l'insicurezza in Mali è peggiorata quando gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda hanno drammaticamente aumentato i loro attacchi alle forze governative e alle forze di pace delle Nazioni Unite. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012- 2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti. (...) Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012- 2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti. Nel nord, il disarmo dei gruppi armati ha fatto scarsi progressi e i progressi del governo nel ripristino dell'autorità sono stati inadeguati. Ciò ha accentuato il vuoto di legge e di sicurezza, facilitando il brigantaggio dilagante e gli spostamenti. Nel Mali centrale, la presenza di gruppi armati islamici e l'intimidazione della popolazione sono aumentate costantemente durante l'anno, causando numerosi gravi abusi tra cui esecuzioni sommarie di funzionari locali e presunti informatori del governo. La violenza tra comunità nel centro e nel nord del paese ha causato decine di morti, migliaia di sfollati, ed è stata sfruttata da gruppi di vigilanti riuniti su base etnica e violenti per raccogliere le reclute. Banditismo e attacchi hanno minato la fornitura di assistenza sanitaria di base, istruzione e assistenza umanitaria (...);

il documento prosegue descrivendo gli abusi da parte di gruppi armati, sempre con riferimento al Mali settentrionale e centrale:

“Un attentato suicida a Gao, rivendicato da Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), ha causato la morte di oltre 50 ex membri di gruppi armati. Gruppi armati islamici hanno giustiziato sommariamente numerosi funzionari del governo locale e membri di gruppi armati accusati di essere informatori del governo. Almeno due vittime sono state decapitate. Nel Mali centrale, i gruppi armati islamici hanno imposto sempre più la loro versione della sharia (legge islamica), istituendo tribunali che non hanno rispettato gli standard del giusto processo. Hanno minacciato gli abitanti dei villaggi che collaboravano con le autorità, hanno reclutato bambini, distrutto scuole e picchiato gli abitanti dei villaggi che si impegnavano in pratiche culturali che loro stessi avevano proibito. Diversi civili sono stati uccisi durante i combattimenti tra gruppi armati, e dagli esplosivi collocati dai gruppi sulle strade principali. Nel 2017, le agenzie umanitarie hanno



subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.” come attestano alcune fonti, dalla fine del 2015 in Mali l’attività terroristica appare diffondersi dalle aree a nord del Paese verso il centro e il sud, dove si cominciano a registrare alcuni episodi (come attesta il rapporto sul Mali del 2017, reperibile alla pagina <https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2018/03/MALI-country-COI-gen-set-2017.pdf>: “dopo una breve ulteriore proroga, successiva all’attacco terroristico realizzato il 18 aprile 2017 ai danni delle forze governative, l’Assemblea nazionale ha prorogato di 6 ulteriori mesi lo stato di emergenza in vigore su tutto il territorio, fino al 31 ottobre 2017. Come è noto, questa misura straordinaria è stata adottata il 20 novembre 2015, giorno dell’attacco jihadista contro l’hotel Radisson Blu di Bamako, e da allora è sempre stata prorogata. In vigenza dello stato di emergenza, le forze di sicurezza nazionali dispongono di maggiori poteri di intervento, mentre le manifestazioni pubbliche sono limitate (fonte Jeune Afrique)”); considerato quindi che l’attività di guerriglia è in espansione dal nord verso l’intero territorio del Mali, anche quello del sud, può riconoscersi al ricorrente la protezione sussidiaria, recependosi la valutazione di generalizzata criticità di cui all’ordinanza del Tribunale di Firenze, GI Dott. Minniti del 5.9.2018, secondo cui “data la situazione di estrema violenza caratterizzante l’intero territorio del Mali, l’operare, inoltre, di gruppi jihadisti anche nelle aree centrali e meridionali deve essere riconosciuta all’istante la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria, dal momento che nel caso di specie qualora egli facesse rientro nel Paese di origine vi sarebbero altissime probabilità di subire un danno grave nelle forme previste dalla lettera c) dell’art. 14 del D. Lgs 251/2007. Il giudicante ritiene di valorizzare anche il fatto che la prognosi di rischio di danno grave per il richiedente deve considerare un arco di tempo apprezzabile e dunque non può non valutarsi il fatto che l’estensione del raggio di azione verso sud sia negli ultimi due anni apparsa crescente e progressiva dunque in netto peggioramento.”;

considerato che,

per quanto riguarda le spese di lite,

l’emersione nel corso degli ultimi anni degli indici di violenza indiscriminata su tutto il territorio del Mali, che hanno portato all’accoglimento della richiesta di protezione internazionale, depone per la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi (cfr. Corte



Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite tra le parti) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese di lite della parte ricorrente;

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e riconosce a [REDACTED], nato il 01.01.1992, la protezione sussidiaria;
- 2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio della parte ricorrente.

Si comunichi.

La Presidente

Dott. ssa Luciana Breggia

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

